REGOLAMENTO (CEE) N. 1779/76 DEL CONSIGLIO

del 20 luglio 1976

che modifica il regolamento (CEE) n. 1930/75 recante disposizioni speciali applicabili agli scambi di concentrati di pomodori tra la Comunità nella sua composizione originaria e i nuovi Stati membri

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1930/75 (2) ha istituito un regime di importi compensativi tra la Comunità nella sua composizione originaria ed i nuovi Stati membri ;

considerando che, nonostante l'istituzione di questo regime, gli invii della Comunità nella sua composizione originaria verso i nuovi Stati membri non hanno potuto mantenersi al livello precedentemente raggiunto ; che ciò è dovuto ad un'accentuazione del divario tra i prezzi d'offerta dei paesi terzi e il prezzo di costo comunitario ; che occorre pertanto aumentare l'importo compensativo, onde cercar di preservare la posizione competitiva dei produttori della Comunità nella sua composizione originaria sui mercati dei nuovi Stati membri ;

considerando che, data l'evoluzione del mercato dei pomodori pelati nelle ultime campagne, restano tuttora invendute cospicue giacenze di prodotti comunitari ; che il riporto delle scorte comunitarie alla fine della campagna in corso rischia di ammontare a circa 200 000 tonnellate ; che i prezzi d'offerta sul mercato dei tre nuovi Stati membri sono più bassi dei prezzi praticati sul mercato della Comunità nella sua composizione originaria ; che, vista l'importanza del mercato dei nuovi Stati membri come sbocco tradizionale per i pomodori pelati comunitari, tale differenza di prezzo rischia di pregiudicare la posizione competitiva dei produttori della Comunità nella sua composizione originaria su detto mercato ;

considerando pertanto che, per salvaguardare la posizione competitiva di tali produttori, è necessario estendere ai pomodori pelati il regime degli importi compensativi ; che questi ultimi devono essere fissati ad un livello che faciliti lo smercio dei pomodori pelati sul mercato dei nuovi Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1930/75, dopo i termini « ai concentrati di pomodoro » vengono inseriti i termini « e ai pomodori pelati ».

Articolo 2

Il testo dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1930/75 è sostituito dal seguente testo :

« *Articolo 4*

1. L'importo compensativo per i concentrati di pomodori è pari al 50 % della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1. L'importo compensativo è ridotto in due fasi.

Le due riduzioni portano il livello degli importi compensativi rispettivamente al 25 % e allo 0 % di dette restituzioni, e verranno effettuate il 1° luglio 1977 ed il 1° gennaio 1978.

Alla prima riduzione l'importo compensativo basato sul livello delle restituzioni all'esportazione non può in alcun caso essere ricondotto a un livello che consenta l'esportazione verso i nuovi Stati membri ad un prezzo inferiore al prezzo minimo speciale di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1927/75 del Consiglio, del 22 luglio 1975, relativo al regime degli scambi con i paesi terzi nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1).

2. L'importo compensativo per i pomodori pelati è pari al 25 % della restituzione all'esportazione di cui all'articolo 1. L'importo compensativo è ridotto in due fasi.

Le due riduzioni portano il livello degli importi compensativi rispettivamente al 12,50 % e allo 0 % di dette restituzioni, e verranno effettuate il 1 % luglio 1977 ed il 1° gennaio 1978.

(1) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 7. »

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

(1) Parere formulato l'8. 7. 1976 (non ancora apparso nella GU).
(2) GU n. L 198 del 29. 7. 1975, pag. 15.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1976.

Per il Consiglio

Il Presidente

A.P.L.M.M. van der STEE